

Legge regionale 25 gennaio 2002 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 7

(Interventi in materia di corregionali all'estero, istruzione, cultura e sport)

1. Al fine di impostare una politica di programmazione di rientri selezionati dei corregionali emigrati all'estero e dei loro discendenti, la Regione promuove un programma organico di carattere innovativo e sperimentale di durata triennale, mirato alla realizzazione di un progetto pilota per rientri lavorativi mirati a soddisfare le specifiche esigenze del mercato locale, con priorità per i lavoratori provenienti dall'America latina.

(1)(17)

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle associazioni regionali dei corregionali all'estero.

(18)

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.

(2)

4.

(ABROGATO)

(4)

5. I beneficiari della sovvenzione di cui al comma 2 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2002 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Al fine di assicurare continuità all'azione sviluppata dalla Regione a favore dei corregionali all'estero, in attesa dell'emanazione di un nuovo provvedimento organico in materia, è confermata per l'esercizio finanziario 2002 la validità del programma degli interventi previsti per l'anno 2001. Per l'anno 2002 le sovvenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n 51, come da ultimo modificato dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 43/1986, sono erogate a ciascun ente, associazione o istituzione riconosciuti dalla Regione, in ammontare onnicomprensivo, commisurato alla somma degli importi della sovvenzione annuale e dei contributi concessi sui progetti nell'anno 2001. Almeno il 50 per cento dell'ammontare dei contributi erogati per la parte relativa ai progetti è destinato a iniziative organizzate a favore dei corregionali in Argentina.

(5)

8.

(ABROGATO)

(15)(28)(32)(49)(59)

9.

(ABROGATO)

(16)(19)(29)(30)(33)(40)(46)(58)(60)

9 bis.

(ABROGATO)

(24)(25)

9. ter.

(ABROGATO)

(27)(31)(34)(41)(61)

9 quater.

(ABROGATO)

(42)(62)

10.

(ABROGATO)

(63)

11.

(ABROGATO)

(64)

12.

(ABROGATO)

(65)

13.

(ABROGATO)

(66)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico all'interno del conurbamento di Pordenone-Porcia-Cordenons, al fine di risolvere il disagio della popolazione scolastica provinciale.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della

ricerca, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 1 milione di euro annui, con l'onere di 2 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5074 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale, nella misura massima prevista dal comma 19, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre per il completamento e messa a norma dell'edificio sede del convitto annesso alla scuola professionale Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli.

(6)

18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipulazione del mutuo di cui al comma 17. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, con l'onere di 100.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5046 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

20.

(ABROGATO)

(8)(35)

21.

(ABROGATO)

(36)

22.

(ABROGATO)

(37)

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo decennale annuo costante, per i lavori di recupero dell'ex convento di Santa Chiara, al fine di consentirne l'utilizzazione come sede universitaria.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno decennale di 200.000 euro annui, con l'onere di 400.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sequals un contributo straordinario in conto capitale per opere di straordinaria manutenzione e ristrutturazione degli immobili di Villa Savorgnan, Villa Ciani e della scuola elementare con sede nel capoluogo comunale.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Gorizia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti di straordinaria manutenzione e ristrutturazione della scuola materna "Maria Immacolata" di Monfalcone.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per il finanziamento di opere comunali destinate a biblioteca multimediale da individuarsi, con priorità al completamento di opere già in parte finanziate dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministrazione provinciale, d'intesa tra il legale rappresentante della Provincia di Pordenone medesima e l'Assessore regionale per le autonomie locali.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 230.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003, con l'onere di 460.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003-2004, a carico dell'unità previsionale di base 9.5.10.2.3150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

34. Per la partecipazione all'iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle

Regioni e delle Province autonome avente a oggetto il sostegno alla realizzazione delle vetrate artistiche della Chiesa di S. Giuseppe ad Auschwitz, dedicata alla memoria dei deportati italiani nei campi di concentramento nazisti, è autorizzata l'assegnazione di un contributo straordinario all'Associazione San Giuseppe in Oswiecim - Auschwitz, da concedersi per il tramite del Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo di Roma.

35. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 10.564,36 euro per l'anno 2002 a carico della unità previsionale 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36.

(ABROGATO)

(21)(22)(44)(45)(50)

37.

(ABROGATO)

(51)

38.

(ABROGATO)

(52)

39.

(ABROGATO)

(53)

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 50.000 euro, a sostegno dell'organizzazione delle manifestazioni previste in occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione.

41. Il contributo di cui al comma 40 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. Nell'ambito dell'azione rivolta a promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico ed etnografico della Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, l'Amministrazione regionale concorre al sostegno dell'attività del "CDM Centro di documentazione multimediale della cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata" di Trieste, istituito per iniziativa della Provincia di Trieste, ai sensi dell'articolo 6, comma 39 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, mediante la concessione di un contributo annuo sulle spese per il funzionamento e l'attività istituzionale.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di 618.000 euro, suddivisa in ragione di 206.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico della unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale "Mitteleuropa", con sede in Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per la promozione di un progetto basato su studi, approfondimenti, ricerche e convegni sui rapporti fra le Chiese cristiane d'Oriente e le Chiese cristiane d'Occidente, al fine di approfondire le complesse tematiche di compatibilità fra culture e religioni diverse, con particolare riferimento alle implicazioni che riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Paesi e le regioni contermini.

46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la celebrazione del decennale della morte di Padre Maria Turolfo.

49. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di concessione del contributo di cui al comma 48.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51.

(ABROGATO)

(54)

52.

(ABROGATO)

(55)

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la realizzazione della manifestazione "Science+Fiction Festival internazionale della Fantascienza di Trieste" mediante la concessione di un contributo all'Associazione culturale "Cappella Underground - Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive" di Trieste.

54. Il contributo di cui al comma 53 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'attività culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le

modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Coro Livenza" di Sacile una sovvenzione di 40.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione, del programma di attività per l'anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della terza età di Sacile e dell'Alto Livenza una sovvenzione di 20.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale, del programma di attività per l'anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società consortile Montagna leader di Maniago un contributo straordinario di 40.000 euro da destinare

ad attività per lo sviluppo culturale della montagna.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5318 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Coro del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Udine, una sovvenzione di 60.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale, del programma di attività per l'anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5421 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

68.

(ABROGATO)

(47)

69.

(ABROGATO)

(48)

70.

(ABROGATO)

(7)(56)

71. All'attuazione degli interventi per attività di animazione culturale a supporto dei musei, previsti dall'articolo 6, comma 36, della legge regionale 4/1999, come modificato dall'articolo 5, comma 87, della legge regionale 2/2000, nell'ambito delle finalità di conservazione e sviluppo della lingua e cultura friulana, provvedono le Province, nel quadro dei programmi annuali di intervento definiti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come sostituito dall'articolo 5, comma 43 della legge regionale 2/2000.

72. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 71 sono a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

73.

(ABROGATO)

(38)

74. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numeri da 2 a 6, della legge regionale 15/1996, come da ultimo modificata dal comma 73, sono approvate le seguenti sovvenzioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza

30.000 euro;

b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop. a r.l. di Udine

65.000 euro;

c) Clape di culture Patrie dal Friul

30.000 euro;

d) Associazione culturale "La Grame"

30.000 euro;

e) Radio Spazio 103

30.000 euro.

75.

(ABROGATO)

(39)

76.

(ABROGATO)

(23)

77.

(ABROGATO)

(9)

78.

(ABROGATO)

(10)

79.

(ABROGATO)

(11)

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Associazione Sportiva Udinese" una sovvenzione straordinaria di 100.000 euro, per il perseguimento delle finalità istituzionali.

81. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 80 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo costante per quindici anni destinato alla realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino, anche in concorso con soggetti privati.

(3)(14)(20)(43)(57)

84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite d'impegno quindicennale di 827.000 euro annui, con l'onere di 1.654.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti

tecnici agli stessi allegati.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Elisabetta di Fogliano-Redipuglia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti relative alla casa ferie Casadorno di Rigolato.

87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per le attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell'opera e del preventivo di spesa.

88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

89. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale e con particolare attenzione alle iniziative che vedono la partecipazione anche di regioni, land, contee e repubbliche appartenenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, è autorizzata a farsi carico dell'organizzazione e di tutti i connessi oneri finanziari relativi a eventi sportivi nazionali o internazionali, a conferenze, corsi, seminari, meeting e stampa di pubblicazioni, nonché a farsi carico di tutti gli oneri finanziari relativi alla partecipazione di delegazioni regionali di atleti e tecnici ai citati eventi, manifestazioni, attività e iniziative, che si svolgono fuori dai confini regionali.

(26)

90. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6062 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

91.

(ABROGATO)

(12)

92.

(ABROGATO)

(13)

93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 3, L. R. 7/2002

2 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 7/2002

3 Integrata la disciplina del comma 83 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2012

4 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 3, L. R. 7/2002

5 Parole sostituite al comma 7 da art. 15, comma 3, L. R. 7/2002

6 Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 6, L. R. 13/2002

7 Parole sostituite al comma 70 da art. 14, comma 11, L. R. 13/2002

8 Comma 20 sostituito da art. 6, comma 17, L. R. 1/2003

9 Comma 77 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

10 Comma 78 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

- 11** Comma 79 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 12** Comma 91 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 13** Comma 92 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
- 14** Parole aggiunte al comma 83 da art. 5, comma 147, L. R. 1/2004
- 15** Integrata la disciplina del comma 8 da art. 5, comma 3, L. R. 19/2004
- 16** Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 3, L. R. 19/2004
- 17** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005
- 18** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005
- 19** Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 11, L. R. 1/2005
- 20** Integrata la disciplina del comma 83 da art. 5, comma 261, L. R. 1/2005
- 21** Integrata la disciplina del comma 36 da art. 7, comma 96, L. R. 2/2006
- 22** Integrata la disciplina del comma 36 da art. 8, comma 24, L. R. 1/2007
- 23** Comma 76 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
- 24** Comma 9 bis aggiunto da art. 4, comma 47, L. R. 30/2007
- 25** Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 9/2008
- 26** Comma 89 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 17/2008
- 27** Comma 9 ter aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 17/2008
- 28** Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 10/2009
- 29** Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 10/2009

- 30** Parole aggiunte al comma 9 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2009
- 31** Parole aggiunte al comma 9 ter da art. 7, comma 3, L. R. 24/2009
- 32** Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 22/2010
- 33** Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 7, comma 2, L. R. 22/2010
- 34** Parole sostituite al comma 9 ter da art. 7, comma 6, L. R. 22/2010
- 35** Comma 20 abrogato da art. 13, comma 2, lettera e), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
- 36** Comma 21 abrogato da art. 13, comma 2, lettera e), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
- 37** Comma 22 abrogato da art. 13, comma 2, lettera e), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
- 38** Comma 73 abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
- 39** Comma 75 abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
- 40** Comma 9 sostituito da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 11/2011
- 41** Comma 9 ter sostituito da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 11/2011
- 42** Comma 9 quater aggiunto da art. 7, comma 21, lettera c), L. R. 11/2011
- 43** Integrata la disciplina del comma 83 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2012
- 44** Parole sostituite al comma 36 da art. 6, comma 80, lettera a), L. R. 14/2012
- 45** Parole sostituite al comma 36 da art. 6, comma 80, lettera b), L. R. 14/2012
- 46** Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 26, L. R. 27/2012
- 47** Comma 68 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013

- 48** Comma 69 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
- 49** Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 23/2013
- 50** Comma 36 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 51** Comma 37 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 52** Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 53** Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 54** Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 55** Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 56** Comma 70 abrogato da art. 38, comma 1, lettera n), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
- 57** Integrata la disciplina del comma 83 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
- 58** Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 32, L. R. 45/2017
- 59** Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 60** Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 61** Comma 9 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
- 62** Comma 9 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a

decorrere dall'1/1/2019.

63 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

64 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

65 Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

66 Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera eee), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.